COMUNE DI PIMONTE – Provincia di Napoli

REGOLAMENTO

SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

N.° 34 DEL 12.07.1994

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto pag. 3

Art. 2 – Classificazione pag. 3

Art. 3 – Presupposto per l'imposizione pag. 3

Art. 4 – Prestazioni accessorie pag. 4

Art. 5 – Concessione di spazi ed aree comunali pag. 4

Art. 6 – Impianti pubblicitari in genere – Piano generale pag. 5

Art. 7 – Impianti riservati alle pubbliche affissioni in generale – Ripartizione pag. 5

Art. 8 – Impianti riservati ad affissioni commerciali e dirette pag. 6

Art. 9 – Divieti e limitazioni pag. 6

Art. 10 – Riscossioni dell'imposta e del diritto pag. 7

Art. 11 – Responsabilità del funzionario preposto al servizio pag. 8

Art. 12 – Raccolta dei dati pag. 8

Art. 13 – Controlli pag. 9

Art. 14 – Compiti ed attribuzioni del personale addetto pag. 9

Art. 15 – Soggetti passivi pag. 10

Art. 16 – Dichiarazione del contribuente e richiesta di affissioni pag. 10

Art. 17 – Reclami pag. 11

Art. 18 – Affissione diretta da parte degli interessati pag. 11

Art. 19 – Sanzioni pag. 12

Art. 20 – Rimozioni e sequestro del materiale abusivo pag. 12

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 21 – Forme pubblicitarie e loro assoggettabilità pag. 13

Art. 22 – Modalità di applicazione pag. 14

Art. 23 – Riduzioni pag. 14

Art. 24 - Esenzioni pag. 14

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 – Obbligatorietà del servizio delle pubbliche affissioni pag. 15

Art. 26 – Tariffa pag. 15

Art. 27 – Modalità per le affissioni pag. 15

Art. 28 – Sostituzione di manifesti pag. 16

Art. 29 - Riduzioni pag 16

Art. 30 - Esenzioni pag. 16

Art. 31 – Pagamento pag. 16

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Gestione del servizio pag. 17

Art. 33 – Vigenza pag. 17

Art. 34 - Rinvio pag. 17

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna nel territorio del Comune di Pimonte, nonché quelle intese all'applicazione ed alla riscossione della relativa imposta.

Vengono altresì disciplinati, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni nonché la riscossione del diritto relativo.

Art. 2 – CLASSIFICAZIONE.

A fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di Pimonte rientra nella V classe impositiva.

Art. 3 – PRESUPPOSTO PER L'IMPOSIZIONE.

È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Sono soggetti al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti, gli avvisi, le comunicazioni e simili, di qualunque materiale costituiti, aventi natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nei limiti stabiliti nell'art. 9 del presente Regolamento.

La loro esposizione viene effettuata a cura del Comune negli appositi spazi all'uopo riservati dall'Ufficio Comunale competente.

Il Comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, su attrezzature apposite e su impianti all'uopo predisposti, di manifesti, cartelli, e di altri mezzi similari di cui l precedente comma. In tale caso è dovuto il pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità previste dal presente Regolamento per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 24.

ART. 4 – PRESTAZIONI ACCESSORIE.

Qualora il Comune provveda, su richiesta, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari indicati nel primo comma del precedente art. 3, sarà dovuto, oltre al pagamento della relativa imposta, il rimborso di ogni altra spesa in forma e misura da concordarsi di volta in volta con i committenti.

ART. 5 – CONCESSIONE DI SPAZI E AREE COMUNALI.

Nel caso in cui, per l'esecuzione d pubblicità, vengano utilizzati impianti installati su beni appartenenti o dati in concessione al Comune, è dovuto, in aggiunta all'imposta, un corrispettivo a titolo di canone di locazione o di concessione, salva l'applicazione della tassa per occupazione di spazi e di aree pubbliche.

Alla determinazione del corrispettivo sarà provveduto con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 6 – IMPIANTI PUBBLICITARI IN GENERE – PIANO GENERALE.

Al momento della presentazione della prescritta dichiarazione per l'esecuzione di pubblicità, di cui in seguito, l'interessato, al fine di ottenere l'autorizzazione relativa all'installazione dell'impianto pubblicitario, richiesto, deve produrre bozzetto, in duplice copia, riproducente, anche a colori, il

mezzo da esporre, che dovrà corrispondere alla tipologia prescelta dal Comune per mezzi similari, con apposito provvedimento.

Dopo l'esame favorevole, un esemplare del bozzetto di cui sopra verrà restituito, con il visto del funzionario responsabile, all'interessato, che, a far tempo dalla data del rilascio dell'autorizzazione, potrà provvedere all'esecuzione, secondo i criteri dettati dal Comune per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che sarà approvato con separato provvedimento dal Consiglio Comunale.

Di norma, la realizzazione dell'impianto, nella forma e nelle dimensioni precisate ed approvate, è affidata al richiedente o suo incaricato, che dovrà utilizzare, salve le disposizioni anche modificative dell'Ufficio competente, il materiale indicato nel bozzetto-progetto più volte menzionato.

ART. 7 – IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN GENERALE – RIPARTIZIONE.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 5601 abitanti, è di mq. 80.

Gli spazi per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e per quelle prive di rilevanza economica sono fissati in mq. 30; per eventuali spazi di proprietà privata la superficie utilizzabile è determinata, previo consenso dei proprietari, dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione edilizia e salvo il parere della Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, ove ritenuto necessario.

Il Comune senza obbligo di corrispondere di compenso alcuno, ha sempre la facoltà di utilizzare per le affissioni gli assiti, i tralicci, gli steccati, le armature di cui è stata autorizzata la realizzazione nei cantieri edili, senza tuttavia pregiudicare le eventuali esigenze della costruzione.

Il Comune provvede ad adeguare annualmente la superficie di cui al primo comma in rapporto alle variazioni, se significative, della popolazione.

ART. 8 – IMPIANTI RISERVATI AD AFFISSIONI COMMERCIALI E DIRETTE.

Nell'ambito degli impianti di cui al primo comma dell'articolo precedente vengono destinati dal Comune appositi spazi da riservarsi alle affissioni di natura commerciale ed a quelle eseguite

direttamente dai soggetti privati debitamente autorizzati, diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico.

La superficie dei predetti impianti è , rispettivamente, pari a mq. 40 e mq. 10.

ART. 9 – DIVIETI E LIMITAZIONI.

La pubblicità sonora si intende limitata a casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati, così come possono essere ammessi, in momenti predeterminati, la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La pubblicità a mezzo di aerei è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi ove si svolgono, comprese le zone adiacenti. Il Comune potrà, in casi particolari, autorizzare comunque l'effettuazione di detta forma pubblicitaria per tutto lo spazio soprastante il territorio comunale.

È sempre consentita la pubblicità eseguita con palloni frenati. I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni, ecc. devono essere rimossi unitamente alla pubblicità o alle affissioni eseguite dai soggetti privati. Possono essere mantenuti fino all'eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre DIECI giorni dalla cessazione della pubblicità o dell'affissione, risultante dalla dichiarazione di cessazione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, ne esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità ed enti diversi.

L'esposizione, anche abusiva, di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente regolamento.

ART. 10 – RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (o al concessionario).

L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, di cui all’art. 19. La riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni viene effettuata, nel caso di cui al II comma dell’art. 19.

La riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni viene effettuata, nel caso di cui al comma II dell’art. 12, a mani del funzionario responsabile del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, di cui all’articolo successivo.

Questi deve fare annotare negli appositi bollettari le somme riscosse di volta in volta e quindi far depositare provvisoriamente le somme le somme stesse nella cassaforte installata nei locali dell’Ufficio.

Tale deposito provvisorio, tuttavia, non deve avere una durata superiore ad un giorno e, pertanto, il predetto funzionario deve provvedere nel giorno seguente a far versare alla tesoreria comunale tutti gli altri incassi del giorno precedente. La ricevuta che sarà rilasciata dalla tesoreria comunale verrà consegnata giornalmente all’ufficio contabilità del Comune.

Per l’ipotesi di ritardo nei versamenti suddetti, verranno applicate le disposizioni dei primi due commi dell’art. 228 del regolamento sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

In tutti gli altri casi, il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio relativo, secondo le modalità previste per il pagamento dell’imposta.

ART. 11 – RESPONSABILITA’ DEL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO.

Il Funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è designato, con deliberazione della Giunta Municipale, tra il personale dipendente appartenente ai ruoli organici comunali di almeno VI qualifica funzionale, D.P.R. 333/90, ed il suo nominativo è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, una volta che l’atto si divenuto esecutivo a norma di legge, ed in ogni caso non oltre 60 giorni dalla su nomina.

Richiamati tutti i poteri e gli obblighi previsti dalla normativa del settore, il funzionario responsabile dovrà, fra l'altro, redigere trimestralmente una relazione sull'andamento del servizio, compreso il rendiconto delle riscossioni effettuate nel predetto periodo.

La relazione, con tutti i necessari allegati, sarà presentata, entro il giorno 5 del mese conclusivo del trimestre, al Sindaco.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al I comma spettano al concessionario.

ART. 12 – RACCOLTA DEI DATI.

Il responsabile del servizio per la pubblicità e per le pubbliche affissioni dovrà curare, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi al servizio medesimo, dati che dovranno essere coordinati in una relazione da redigersi alla fine di ogni anno e da consegnarsi al Sindaco, entro il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno successivo.

ART. 13 – CONTROLLI.

Salvo il potere di vigilanza attribuito alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze sulla gestione, il controllo sul regolare funzionamento dell'Ufficio pubblicità e pubbliche affissioni è affidato al Segretario del Comune, che si avvarrà della collaborazione dell'Ufficio di Ragioneria del Comune stesso e dei Vigili Urbani.

Ogni sei mesi ne riferirà al Sindaco.

ART. 14 – COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO.

Gli addetti alla gestione del servizio, sotto la diretta dipendenza del funzionario responsabile, presteranno la loro opera nella località e nelle ore fissate nei piani di lavoro, con l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni loro impartite.

Esercitano anche compiti di vigilanza sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private dirette, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari e sul pagamento dei diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Essi sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti dei compiti cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti nelle località pubbliche o aperte al pubblico dove possono essere effettuate le attività pubblicitarie.

Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del regolamento comunale in materia di pubblicità, con le modalità stabilite dall'art. 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, tuttora vigenti, e della legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 15 – SOGGETTI PASSIVI.

L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo nel mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

È dovuta, in solido, da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge i servizi e le attività oggetto della pubblicità.

Alla corresponsione del diritto dovuto per le pubbliche affissioni sono solidamente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente o i terzi nell'interesse dei quali l'affissione è stata richiesta.

Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

ART. 16 – DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE E RICHIESTE DI AFFISSIONE.

L'esecuzione della pubblicità è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, anche cumulativa, da parte dell'interessato, indicato nell'articolo precedente.

La dichiarazione, da compilarsi sul modello predisposto dal Comune, deve essere corredata dalla documentazione richiesta dagli uffici comunali, con particolare riguardo al bozzetto-progetto, sia agli effetti dell'applicazione dell'imposta (oggetto, località, durata, dimensioni, caratteristiche del mezzo pubblicitario da esporre), sia agli effetti della verifica di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

La dichiarazione incompleta nel contenuto o nella documentazione verrà respinta.

Per l'esame delle domande, ivi comprese quelle previste dalla legge nei casi di variazione della pubblicità, può essere richiesto il parere non vincolante di apposita commissione tecnica ed eventualmente anche della commissione edilizia nei casi in cui l'esecuzione di pubblicità venga ad influire sul carattere urbanistico della zona interessata, sulle caratteristiche architettoniche degli edifici interessati.

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esecuzione di pubblicità scadono nel termine di giorni DIECI qualora la pubblicità stessa non venga realizzata.

La richiesta del servizio delle pubbliche affissioni deve indicare il periodo di esposizione e, ove interessino, gli spazi prescelti in una delle categorie di cui al precedente articolo 4.

ART. 17 – RECLAMI

Gli eventuali reclami riferentisi all'attuazione pratica delle affissioni, nonché all'esecuzione di prestazioni accessorie di cui al precedente art. 5, debbono essere presentati per iscritto al protocollo dell'ufficio affissioni tempestivamente e comunque non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione, nei termini suddetti, del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio nonché la decadenza da ogni pretesa.

ART. 18 – AFFISSIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI.

Il Comune può consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, di manifesti, avvisi, fotografie e simili in spazi all'uopo destinati, purchè previamente autorizzata a

norma del precedente art. 19 e con l'osservanza delle ulteriori seguenti prescrizioni, da valere, ove necessario, per le affissioni in generale:

1) Collocazione dei manifesti o altro negli appositi spazi o quadri la cui ubicazione e/o destinazione all'affissione siano state determinate o approvate dal Comune:
2) L'esecuzione deve essere preceduta dalla presentazione, in una con la richiesta di cui all'art. 19, intesa ad ottenere l'autorizzazione, della indicazione dell'ubicazione e della categoria cui appartengono gli spazi dovranno essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo per ciascun utente e dovranno recare i dati identificativi dell'utente medesimo autorizzato, all'utilizzazione dello o degli spazi;
3) Opposizione da parte dell'ufficio competente su ogni manifesto affisso di un timbro comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta, con l'indicazione della data di scadenza dell'affissione della categoria relativa alla località, nonché di tutti gli altri elementi necessari;

4) Copertura dei quadri alla scadenza della esposizione dei mezzi pubblicitari, con carta di fondo di colore neutro.

ART. 19 – SANZIONI.

Per le violazioni alle norme legislative ed a quelle regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sanzioni amministrative da un minimo di £ 200.000 ad un massimo di £ 2.000.000, slava l'applicazione delle soprattasse previste dall'art. 23 commi 1 e 2, del D.L.vo n. 507 del 1993, in relazione, rispettivamente, all'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e all'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto.

Le violazioni alle norme regolamentari dettate in esecuzione della normativa vigente in materia, come le infrazioni ai provvedimenti relativi alla installazione degli impianti sono punite a norma di legge, previa notificazione ai responsabili, nei termini prescritti, degli estremi delle trasgressioni. La sanzione è stabilita nel minimo in £ 100.000 e nel massimo in £ 1.000.000.

ART. 20 – RIMOZIONE E SEQUESTRO DEL MATERIALE ABUSIVO.

Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi destinati o approvati dal Comune, nonché la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuto l'autorizzazione medesima o ne abbia disatteso i limiti e/o le prescrizioni.

Sono altresì considerate abusive le affissioni e la pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti dei tributi dovuti.

L'eliminazione delle affissioni e la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o dichiarati tali, dopo la notificazione ai responsabili, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale, saranno disposte, a norma di legge, con ordinanza del Sindaco, assegnando ai trasgressori il termine di giorni cinque per provvedervi. In caso di inottemperanza sarà provveduto a cura degli agenti comunali all'uopo autorizzati, addebitando ai responsabili le spese sostenute per l'eliminazione o rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, dell'importo del diritto o dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni, sopratasse ed interessi. Nell'ordinanza sarà fissato un termine entro cui gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, la cui entità sarà parimenti stabilita nell'atto di cui sopra.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 21 – FORME PUBBLICITARIE E LORO ASSOGGETTIBILITA'.

L'esposizione di pubblicità,nelle diverse forme che essa può assumere, che qui di seguito vengono meglio specificate, viene effettuata a cura e a spese di chi vi abbia interesse, tenuto, per ciò stesso, al pagamento della corrispondente imposta, di cui all'apposita tariffa allegata al presente regolamento, entro i limiti temporali ivi previsti e per ogni metro quadrato o altro parametro previsto.

Rientra nel concetto di pubblicità ordinaria l'esposizione insegne, locandine, cartelli, targhe, stendardi, tele, tendoni, ombrelloni, globi, fac-simili di oggetti ed altri mezzi similari, non compresi nelle seguenti ipotesi pubblicitarie. Le altre fattispecie si riferiscono, infatti, alla:

1) Pubblicità con luce, distinta in luminosa che è quella in cui i caratteri ed i segni che formano la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, ed illuminata, quella resa visibile di notte da un'apposita fonte di luce;
2) Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, posti trasversalmente o che comunque attraversano vie e piazze del territorio comunale;
3) Pubblicità eseguita a mezzo di pannelli luminosi o con proiezioni cinematografiche, anche se intermittenti, lampeggianti o successive, sopraschermi o pareti riflettenti;

4) Pubblicità effettuata con veicoli in genere, quella, cioè, eseguita per contro proprio o altrui all'interno e all'esterno di vetture autofilo-tramviarie, di battelli, barche e di ogni altro veicolo adibito ad uso pubblico o privato;
5) Iscrizioni pubblicitarie su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto;
6) Pubblicità effettuata con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini e di oggetti;
7) Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;

8) Pubblicità eseguita in forma ambulante, mediante distribuzioni anche con veicoli e a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante la circolazione di persone con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari;
9) Pubblicità sonora, eseguita, cioè con apparecchi amplificatori e simili da specifici punti del territorio comunale.

ART. 22 – MODALITA' DI APPLICAZIONE.

L'imposta relativa alla pubblicità visiva, di norma, si applica alla superficie imponibile del mezzo pubblicitario, pari alla minima figura piana geometrica entro la quale è circoscritto il mezzo medesimo.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è applicata in base alla superficie complessiva delle facce recanti pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari costituiti da figure solide l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva del minimo solido geometrico ne quale la figura può essere compresa.

I festoni di bandierine e simili vengono calcolati con un unico mezzo pubblicitario, la cui superficie imponibile è pari a quella della figura piana geometrica che circoscrive il mezzo determinato come sopra.

Ai fini del calcolo d'imposta le superfici inferiori al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Le superfici inferiori 300 cm. quadrati non sono tassabili.

ART. 23 – RIDUZIONI.

La misura dell'imposta è ridotta alla metà in tutti i casi previsti dall'art. 16 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 24 – ESENZIONI.

Sono esenti dall'imposta tutte le forme pubblicitarie indicate all'art. 17 D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25 – OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Le pubbliche affissioni di cui all'art. 3, III comma, del presente Regolamento costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza comunale.

Il diritto relativo è dovuto secondo l'appartenenza della località in cui sono eseguite alla categoria normale o a quella speciale, di cui all'art. 4.

ART. 26 – TARIFFA.

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'apposita tabella allegata al presente regolamento, è stabilita sulla base dell'unità di misura costituita da un foglio di dimensione a cm. 70 x 100.

La tariffa è applicata per ciascun foglio in relazione alla durata dell'affissione.

ART. 27 – MODALITA' PER LE AFFISSIONI.

Le affissioni saranno effettuate alle date richieste, compatibilmente con le esigenze e possibilità del servizio relativo, seguendo l'ordine di ricevimento della commissione che deve essere accompagnata dall'attestazione dell'eseguito versamento del relativo diritto ed annotata nell'apposito registro cronologico. Richiamato quanto stabilito all'art. 2 del D.L.vo n. 507 del 1993, con particolare riguardo al tema del ritardo nell'affissione, la durata di quest'ultima, in ogni caso, decorrerà dal giorno in cui sarà stata eseguita al completo. **15**

ART. 28 – SOSTITUZIONE DEI MANIFESTI.

Il Comune non assume responsabilità per i manifesti che venissero strappati o comunque deteriorati prima del termine di scadenza dell'affissione richiesta.

Tuttavia, l'ufficio comunale, anche a seguito di segnalazione dei propri addetti e dopo le eventuali verifiche che si rendessero necessarie, provvederà, nel più breve tempo possibile e senza compenso alcuno, alla sostituzione con eventuali manifesti di scorta o con quelli forniti dall'utente in quantitativo sufficiente.

Nel frattempo saranno mantenuti a disposizione dell'interessato i relativi spazi.

ART. 29 – RIDUZIONI.

La tariffa sul diritto delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art. 20 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 30 – ESENZIONI.

Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni le esposizioni di manifesti e di avvisi indicati all'art. 21 del D.L.vo 507 del 1993.

ART. 31 – PAGAMENTO.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, in un'unica soluzione, al momento della richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 29, salvo il caso già citato di pagamento diretto per le affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 – GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune, ovvero, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio.

Fino alla scadenza del contratto la gestione del servizio resta affidato in concessione al soggetto che alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 507/93 rivestiva tale incarico alle condizioni di cui al comma IV di detto decreto.

ART. 33 – VIGENZA.

Le norme del presente regolamento, relative all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, entreranno in vigore il I° gennaio 1995.

ART. 34 – RINVIO.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.L.vo 15 novembre, n. 507, che si intendono qui richiamate, nonché le altre norme di legge e di regolamento dettate in materia.